

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
CONS.COOP.SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Forlì

Allegato "C"
al n. 26.240
di raccolta

STATUTO

Già approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.763/49 del 23 agosto 1949; successivamente modificato con i Decreti del Presidente della Repubblica n. 1082/53, del giorno 11 luglio 1953 e n.778 del 29 aprile 1957. Integralmente sostituito con il D.P.R. n.1082 del 21 dicembre 1978, così come pubblicato sulla G.U. n.216 parte seconda, nel giorno 8 agosto 1979. Ulteriormente modificato con Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1996, così come pubblicato sulla G.U. n.146 parte seconda, del 24 giugno 1996 e, di seguito, con Decreto Interministeriale, del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 10 dicembre 2001, con pubblicazione integrale degli articoli modificati sulla G.U. n.41 parte seconda, del 18 febbraio 2002 e avviso di rettifica sulla G.U. n.50 parte seconda del 28 febbraio 2002.

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE,
ADESIONI e DURATA

Art.1 Costituzione e denominazione

Il CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO" (di seguito denominato "Consorzio"), è una Società Cooperativa per Azioni di secondo grado con scopo consortile costituito ai sensi del D.L.C.P. n.1577 del 14 dicembre 1947 ex Art.27 e successive modificazioni e integrazioni; nonché ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, ex Art.45, comma 2, lett. b). Il Consorzio può operare con la denominazione sociale abbreviata: CONS.COOP..

Art.2 Sede

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Forlì.

Lo stesso può istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie e operative, succursali, filiali, così come agenzie e uffici in altre località, sia in Italia che all'estero.

Il tutto, anche in collaborazione con altri Enti Cooperativi.

La facoltà di trasferire la sede legale è, invece, in capo all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art.3 Adesioni Associative

Il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Le adesioni ad altre Associazioni Nazionali cooperative, imprenditoriali, di settore e/o di scopo sono possibili e vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea.

Art.4 Durata

Il Consorzio ha durata fino al giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre dell'anno 2100 (duemila e cento) e potrà essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II SCOPO, PRINCIPI, OGGETTO

Art.5 Scopo Mutualistico

Il Consorzio ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico viene perseguito operando tramite i Soci che, associandosi, ottengono e realizzano la possibilità di acquisizione lavori del Consorzio stesso.

Il Consorzio, nel rispetto dei requisiti di Legge per la mutualità prevalente, osserva, fra l'altro, i seguenti precetti:

1. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla Legge per il riconoscimento e la sussistenza del requisito della mutualità prevalente;
2. divieto di distribuire le riserve fra i Soci sia durante la vita del Consorzio che in caso di scioglimento dello stesso;
3. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e gli eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli Articoli n.2512 e n.2513 del Codice Civile.

Il Consorzio può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni e dei servizi di soggetti diversi dai Soci.

Art.6 Principi Guida

Il Consorzio, nel perseguimento del proprio scopo mutualistico e nell'acquisizione di contratti da assegnare ai Soci, agisce attivando e promuovendo azioni legate alla mutualità, allo sviluppo durevole, alla tutela ambientale, all'equità, ai principi di sostenibilità intergenerazionale e al benessere della collettività quali valori di responsabilità sociale d'impresa e principi guida della cooperazione. Il tutto in coerenza, altresì, al proprio Codice Etico e alla Carta dei Valori.

Il Consorzio, nel perseguimento del proprio scopo mutualistico e nell'acquisizione di contratti da assegnare ai Soci, ispira la propria condotta attenendosi responsabilmente alle normative e alle leggi in vigore, così come al Regolamento Consortile, alla Politica Anti Corruzione e alle procedure del Sistema 37001 adottati.

Art.7 Oggetto Sociale

7.1 Attività Consortile

Il Consorzio, nel proprio settore di riferimento, ha per oggetto sociale l'assunzione di lavori, da parte di Enti pubblici e privati, nazionali e/o internazionali, da assegnare ai Soci nei seguenti ambiti di vocazione aziendale:

- a) Opere Pubbliche e Private;
- b) Ingegneria Civile;
- c) Sanità e Infrastrutture;
- d) Recupero e Restauro Patrimoni;
- e) Ecologia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- f) Energia e Green Economy;
- g) Global Service;

e per le seguenti prestazioni d'opera:

- a) Progettazione;
- b) Costruzione;
- c) Riqualificazione;
- d) Restauro;
- e) Recupero;
- f) Rigenerazione;
- g) Bonifica;
- h) Manutenzione,
- i) Impiantistica;
- j) Distribuzione;
- k) Global Service;

Gestione e Servizi annessi.

Pertanto, a titolo esemplificativo, il Consorzio potrà assumere:

- Lavori di costruzione di edifici civili (ospedali, scuole, campus universitari, centri polifunzionali, infrastrutture istituzionali, etc.) e industriali; lavori in terra e murari - opere in cemento armato, fognature, invasi, opere fluviali e canali, aree verdi, interrimento silos etc.; opere di bonifica; opere di metanizzazione e ogni altro lavoro, così come indicato nel D.P.R. n.34 allegato (A), del 25 gennaio 2000: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi della Legge Quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi art.8 della Legge n.109 del giorno 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, nonché nelle eventuali altre tabelle e/o Albi Speciali che saranno adottati dagli Organi Competenti per regolamentare gli affidamenti degli appalti pubblici e privati".
- Lavori di ingegneria civile legati alla logistica (aeroporti, ferrovie, reti stradali, ponti, porti e opere marittime, gallerie, etc.).
- Lavori di ingegneria ambientale come ad esempio costruzione di impianti di depurazione, acquedotti; termovalorizzatori; discariche etc.;
- Lavori riqualificazione urbana e dei patrimoni artistici e culturali.
- Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle reti (gas, elettriche, telefoniche/fibra, fognarie etc.).

- Lavori di *green economy* inerenti la riqualificazione urbana e l'ottimizzazione sostenibile degli edifici;
- Opere impiantistiche, di carpenteria metallica, anche su aeromobili, su navi e altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, di persone e cose.
- Concessioni per la progettazione, la realizzazione, la gestione, di opere pubbliche e private.
- Attività di *global service*, ossia fornitura di servizi completi di manutenzione e gestione imprenditoriale, con totale responsabilità anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto medesimo;
- ogni altra attività complementare, accessoria e/o simile a quelle sopra elencate quali, a titolo esemplificativo, le concessioni di opere e servizi, pubblici, privati o di pubblica utilità che comportino la progettazione, la costruzione e la gestione finalizzate all'erogazione di servizi.

Tali opere e attività potranno essere dislocate e svolte nel territorio nazionale e/o all'estero. Dovranno essere prevalentemente affidate in esecuzione ai Soci, ma potranno anche eseguirsi in forma diretta, autonomamente dal Consorzio o in associazione/società con altre imprese ed enti, pubblici e/o privati.

7.2 Attività Operative

Al fine di attuare quanto descritto al punto 7.1, il Consorzio può:

- a) operare per conto dei Soci nella fase di ricerca e di individuazione di commesse aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di lavori nei propri settori di riferimento;
- b) assumere direttamente da Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e da qualsiasi altro Ente Pubblico, così come da committenti privati, la concessione e l'affidamento di lavori;
- c) eseguire, per mezzo dei Soci, le opere e le forniture pubbliche e/o private assunte;

- d) svolgere, con le proprie Unità Organizzative (U.O.), la necessaria assistenza ai Soci per la pianificazione, presentazione e successiva gestione delle commesse, pubbliche e/o private, dal punto di vista tecnico e per l'efficiente impiego delle risorse;
- e) esprimere valutazioni e indirizzi circa le scelte produttive e i comportamenti aziendali dei Soci quando non in linea ai Regolamenti, alle politiche e alle procedure adottate;
- f) favorire lo sviluppo e la promozione imprenditoriale dei Soci e del Movimento Cooperativo a cui aderisce;
- g) facilitare, relativamente ai lavori assegnati, il credito ai Soci nelle forme tecniche più idonee;
- h) concedere garanzie, ad esempio in forma fideiussoria, esclusivamente con carattere residuale per operazioni che siano svolte strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale;

Il Consorzio, in coerenza al proprio indirizzo mutualistico, può svolgere qualunque altra attività connessa ai sopracitati punti, così come ogni azione ritenuta utile per diffondere e sostenere i principi della Cooperazione.

Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere ogni operazione contrattuale che abbia natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria e/o utile per la realizzazione dei propri scopi e attività sociali e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti alle medesime.

Che significa:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, nazionali e internazionali, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività consortile;
- costituire e associarsi a Società, aventi qualsiasi forma giuridica, per il conseguimento dei propri scopi sociali;
- aderire e partecipare a Enti, Consortili e/o Fideiussori, aventi lo scopo di consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- concedere fideiussioni e qualsiasi ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre Società.

Il Consorzio, ai sensi dell'Art.2529 del Codice Civile, può acquistare azioni proprie solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili, riserve disponibili e, comunque, nei limiti previsti dalla Legge.

Il Consorzio, attraverso le sue Unità Organizzative (U.O.), può prestare servizi tecnici, legali, amministrativi, finanziari, fiscali, di coordinamento, digitali, promozionali e di marketing alle proprie Società sia controllate che partecipate.

Il Consorzio, a favore delle proprie Società controllate e partecipate, può prestare avvalli e ogni garanzia anche reale, così come effettuare versamenti in qualsiasi forma - versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti.

Il tutto, nel rispetto della normativa prevista in materia di trasparenza bancaria.

Il Consorzio si propone di costituire Fondi per lo sviluppo innovativo, tecnologico e per la ristrutturazione del patrimonio aziendale.

Il Consorzio, ai sensi dell'Art.2545 septies del Codice Civile, può aderire a un Gruppo Cooperativo Paritetico.

Il Consorzio, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, può ottenere finanziamenti dai Soci nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti Consortili vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci. Pertanto, è tassativamente vietata qualsiasi altra forma di raccolta del risparmio.

TITOLO III SOCI

Art.8 Numero e Requisiti

8.1 Requisiti

Possono essere Soci:

- a) le Cooperative di Produzione Lavoro, Trasporti, Servizi e gli Enti Cooperativi legalmente costituiti e iscritti nell'apposito Albo previsto dall'Art. 2512 del Codice Civile e dall'Art.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004;

- b) le Persone Giuridiche che siano soggette alla direzione, al coordinamento o al controllo, determinato in base all'Art.2359 del Codice Civile, del Conscoop e/o delle Cooperative Socie le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico del Consorzio e, comunque, i cui scopi e interessi non siano in contrasto con quelli stabiliti dallo stesso;
- c) le Persone Giuridiche il cui Capitale Sociale sia detenuto in maggioranza, direttamente o indirettamente, dal Conscoop, dalle Cooperative Socie e/o da Cooperative le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico del Consorzio e, comunque, i cui scopi e interessi non siano in contrasto con quelli stabiliti dallo stesso.

8.2 Numero

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il numero delle Cooperative aderenti non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 3/4 del numero complessivo dei Soci.

Art.9 Ammissione

Il procedimento di ammissione è disciplinato dal presente Statuto nonché, per quanto non espressamente indicato o previsto, dal Regolamento Consortile ex Art.2, approvato dall'Assemblea dei Soci.

I Soci che intendono consorziarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione e compilare l'apposita modulistica di adesione pubblicato nel Sito Ufficiale del Consorzio stesso.

La Domanda di ammissione dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con indicati:

- la ragione sociale e la sede legale; l'oggetto sociale e l'attività concretamente esercitata. Il tutto, facendo specifico riferimento al possesso dei requisiti statutari e regolamentari necessari per essere ammessi al Consorzio;
- l'Organo Sociale che ha deliberato la domanda e l'estratto della delibera stessa;
- il numero dei Soci così come l'ammontare del Capitale Sociale sottoscritto e versato;
- la dichiarazione di accettare e attenersi al presente

Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico, alla Politiche anticorruzione e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali del Consorzio e dei quali dichiara di avere preso visione.

Alla domanda di ammissione, inoltre, vanno allegati i seguenti documenti:

1. copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
2. attestazione nel quale risultino gli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative disciplinato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e ss.mm.ii.; ovvero nel Registro delle Cooperative, avente le medesime finalità, tenuto a cura delle Regioni a Statuto Speciale e Province autonome, nonché certificato/attestazione di revisione cooperativa ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002 n.220 Titolo Secondo e ss.mm.ii.;
3. elenco dei componenti in carica negli Organi Sociali;
4. copia degli ultimi tre Bilanci d'Esercizio depositati;
5. dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubbliche per opere, forniture e servizi previste dalla Legge italiana;
6. copia del certificato camerale storico;
7. lettera di referenza dell'Ente di Rappresentanza Sindacale;
8. Nel caso di Società non cooperative, attestazione che il proprio Capitale Sociale sia detenuto in maggioranza da una Cooperativa, sia essa Socia o meno.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Esecutivo Assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, informazioni e/o precisazioni che ritenesse eventualmente necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni, deciderà e comunicherà agli interessati, in forma scritta, l'avvenuta ammissione a Socio o, in caso di rigetto, la motivazione deliberata.

Qualora l'aspirante Socio non fosse ammesso, lo stesso può richiedere, entro i successivi 30 (trenta) giorni, che sull'istanza di diniego si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito

dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'adunata.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi dei Soci in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non dovranno in alcun modo compromettere, in termini di equità, l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione al Bilancio, aggiornerà la composizione sociale del Consorzio in termini di crescita o diminuzione del numero dei suoi associati.

Art.10 Capitale Sociale

10.1 Sottoscrizione

La quota di Capitale Sociale che ciascun Socio deve sottoscrivere per consorzarsi è determinata da una parte fissa, pari a Euro 5.000,00 (cinquemila) e da una percentuale, non superiore al 5%, da applicarsi sul valore del Patrimonio Netto del richiedente quale risultante dall'ultimo Bilancio approvato.

La percentuale in oggetto sarà stabilita e deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

10.2 Caratteristiche della Quota Sociale

- a) La quota sociale non può essere inferiore a Euro 1.000#00;
- b) ciascun Socio non può detenere una quota sociale che abbia un importo superiore a Euro 100.000#00;
- c) l'ammontare della quota sociale posseduta non potrà mai superare il 5% dell'intero Capitale Sociale del Consorzio.

10.3 Clausole di versamento

Il Socio, entro un mese dalla comunicazione della sua avvenuta ammissione, deve sottoscrivere la quota del Capitale Sociale e versarne almeno due decimi; non ottemperandovi, l'ammissione si intende revocata. I restanti otto decimi saranno

versati secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11 Diritti e Obblighi

Fermo restando gli obblighi previsti dalla Legge, nonché quelli di corretto adempimento previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle Politiche approvate dall'Assemblea del Consorzio, così come dalle delibere adottate dagli Organi Competenti, i Soci devono:

- a) versare le quote sociali sottoscritte nei termini e con le modalità stabilite al precedente Art.10, punto 10.3;
- b) accettare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in merito a "rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione opere", di eseguire i lavori con esclusiva responsabilità e con la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni assunte;
- c) accettare, seppure nella esclusiva responsabilità del Socio sulla commessa affidatagli, i controlli tecnici, amministrativi e qualitativi da parte del Consorzio così come, qualora lo stesso lo ritenesse necessario in seguito alle risultanze del monitoraggio, la direzione tecnica;
- d) partecipare all'attività del Consorzio in conformità al Regolamento Consortile in vigore;
- e) corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dagli Organi Competenti;
- f) comunicare tempestivamente tutte le modifiche relative ai requisiti certificati all'atto di ammissione a Socio.

Art.12 Perdita della qualità di Socio

I Soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza, esclusione.

Art.13 Recesso

13.1 Cause di Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio che:

- a) ne faccia richiesta e ottenga il consenso del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- b) abbia perduto i requisiti all'ammissione del presente Statuto ex Art.8 e del Regolamento Consortile;
- c) Venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare all'attività del Consorzio.

13.2 Domanda di Recesso

La domanda di recesso da parte del Socio dovrà pervenire al Consorzio mediante lettera raccomandata o tramite PEC - Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente e al Consiglio di Amministrazione dello stesso.

La comunicazione di recesso dovrà contenere le generalità del Socio recedente, il domicilio dello stesso a cui inoltrare le informazioni inerenti il procedimento e la specifica "categoria di azioni" per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che lo legittimino e, quindi, accoglierlo o rigettarlo.

Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso, per i rapporti mutualistici che intercorrono tra le parti, se comunicato entro tre mesi della chiusura dell'esercizio di bilancio del Consorzio, ha effetto nell'anno in corso. Diversamente, si andrà alla chiusura dell'esercizio successivo.

Art.14 Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e ha luogo quando vengano a mancare i requisiti previsti dall'Art.8, punto 8.1.

Essa ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

Art.15 Esclusione

L'esclusione, oltre che per i casi previsti dalla Legge e da quanto definito espressamente dal presente Statuto, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione anche nei confronti

dei Soci che:

- a) non adempiano tempestivamente agli obblighi previsti dall'Art. 11 del presente Statuto;
- b) danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti, che devono essere specificamente indicati e contestati, tali da pregiudicare gravemente la reputazione sul mercato la reputazione, la moralità, il credito e il regolare andamento economico, finanziario e operativo del Consorzio;
- c) abbiano componenti degli Organi di Gestione soggetti a eventi sottoposti a procedimenti di qualunque tipo e natura, ovviamente quando pregiudizievoli o lesivi nei confronti del Consorzio e della sua reputazione e affidabilità;
- d) non rispettino le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Consortile, della Politica Anticorruzione e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali o, comunque, si rendano inadempienti alle obbligazioni e deliberazioni assunte dal Consorzio;
- e) non eseguano le attività assegnate con la dovuta diligenza rendendosi inadempienti nei confronti dei Commitenti e arrecando, conseguentemente, un danno economico e di credibilità/reputazione al Consorzio;
- f) non uniformino il proprio funzionamento alle disposizioni di Legge rivolte alle Cooperative e ai loro Consorzi;
- g) siano soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'Art.9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.231/01 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art.14 del D.Lgs.81/2008;
- h) siano ammessi alle procedure concorsuali o siano assoggettati a procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, comunque denominati (anche in ragione di successive modifiche legislative), e/o siano posti in liquidazione volontaria.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

Il Socio, può appellarsi contro la delibera di esclusione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, attivando

quanto previsto all'Art.35 (Clausola Arbitrale) dal presente Statuto.

Art.16 Termini di recesso, decadenza, esclusione

16.1 Comunicazione di riferimento

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono, in ogni caso, essere comunicate ai Soci interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC - Posta Elettronica Certificata.

16.2 Rimborso Soci receduti, decaduti, esclusi

I Soci receduti, decaduti, esclusi hanno diritto al solo rimborso della quota sociale calcolata sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie e, comunque, in misura mai superiore al suo valore. Il valore della quota è determinato dai versamenti effettuati e dalle eventuali rivalutazioni consentite dalle Leggi vigenti per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, salvo il diritto di ritenzione, spettante al Consorzio, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

I Soci esclusi sono tenuti all'eventuale risarcimento dei danni e/o all'eventuale penale stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art.17 Emissione Strumenti Finanziari

Il Consorzio, con delibera dell'Organo competente per Legge, può emettere strumenti finanziari, con o senza diritto di voto, ai sensi dell'Art. 2526 del Codice Civile.

La delibera determina i seguenti indicatori:

- a) importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni, delle obbligazioni e degli strumenti finanziari;
- b) diritti patrimoniali a esse spettanti, in conformità alle previsioni di Legge;
- c) diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;

- d) regole di circolazione dei titoli;
- e) eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva disponibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci finanziatori e patrimonio netto;
- f) condizioni del rimborso.

Art.18 Capitale e apporti dei Soci Finanziatori

Ove gli strumenti ne abbiano le caratteristiche e, altresì, i relativi conferimenti abbiano gli idonei requisiti per essere imputati a capitale, essi saranno iscritti in una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art.19 Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- a) Capitale Sociale che, ai sensi dell'Art. 2524 del Codice Civile, è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative sottoscritte dai Soci e suddiviso in azioni del valore di euro 500,00 (cinquecento);
- b) strumenti finanziari partecipativi al Capitale Sociale;
- c) riserva legale formata dalle quote di utili di esercizio di cui al successivo Art.21;
- d) riserva straordinaria, costituita con le modalità di cui all'Art. 21 del presente Statuto;
- e) ogni altra riserva costituita e/o prevista per Legge.

Tutte le riserve del Consorzio facenti parte del Patrimonio non possono essere ripartite tra i Soci, sia durante la vita che in caso di scioglimento del Consorzio stesso.

L'ammissione di nuovi Soci non comporta modificazioni dell'Atto Costitutivo.

Il Consorzio può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile. In tal caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata degli Amministratori.

Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'Art.2343 del Codice Civile.

Art.20 Partecipazioni Sociali

La responsabilità dei Soci è limitata alle azioni sottoscritte.

Le Azioni Sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri Soci, con effetto verso il Consorzio.

Il Consorzio ha la facoltà di non emettere le azioni, in forma cartacea, ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.21 Esercizio Sociale e Bilancio

L'Esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.1 Compilazione Bilancio Consuntivo

Alla fine di ogni Esercizio Sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio in conformità alle norme di Legge, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'Art.2513 del Codice Civile.

Il Bilancio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.

Nella Relazione sulla Gestione dovranno essere specificatamente indicati: i criteri attivati per il conseguimento degli scopi sociali statutari in conformità al carattere cooperativo del Consorzio.

21.2 Destinazione degli utili

L'Assemblea dei Soci approva il Bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile netto secondo i seguenti criteri:

- a) una quota alla riserva legale, in misura non inferiore a quanto previsto dall'Art.2545 quater del Codice Civile., mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della Legge 16.12.1977 n.904;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) una eventuale quota da distribuire ai Soci, quale dividendo, in misura non superiore alla ragione dell'interesse consentito dalle Leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalle Leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali;
- e) quanto residua al Fondo di Riserva Straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare, anche in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che l'utile netto residuo sia devoluto alla riserva ordinaria indivisibile.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del Capitale Sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertu-

ra di perdite di esercizio.

Art.22 Ristorno

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di Bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun Socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici, intercorrenti fra il Consorzio e il Socio, secondo quanto previsto dal Regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art.23 Organi Sociali

Sono Organi Sociali del Consorzio:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Esecutivo dell'Assemblea;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Presidente;
- e) Collegio Sindacale.

TITOLO VIII ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.24 Rappresentanza e Voti

L'Assemblea, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

In Assemblea, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni Socio, in quanto persona giuridica, ha diritto da uno a cinque voti secondo le seguenti modalità:

- a) 01 (uno) voto ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, fino a un valore pari a euro 9.000,00 (novemila);
- b) 02 (due) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore a Euro 9.000,00 (novemila) fino al valore di Euro 29.000,00 (ventinovemila);
- c) 03 (tre) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore a Euro 29.000,00 (ventinovemila) fino al valore di Euro 49.000,00 (quarantanovemila);
- d) 04 (quattro) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore a Euro 49.000,00 (quarantanovemila) fino al valore complessivo di Euro 79.000,00 (settantanovemila);
- e) 05 (cinque) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore ad Euro 79.000,00 (settantanovemila).

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in Assemblea, nel rispetto dei limiti dell'Art.2372 del Codice Civile, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro e unico Socio che abbia diritto al voto. Il tutto, mediante delega scritta.

Ciascun Socio può rappresentare da 01 (uno) fino a un massimo di 2 (due) Soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

I Soci possono proporre l'impugnazione di deliberazione assembleare, solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, il 5% degli aventi diritto al voto.

Art.25 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di Leg-

ge.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

25.1 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno, in prima convocazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ne ricorrano le condizioni, nel maggior termine previsto all'Art.2364 del Codice Civile, ed eventuali successive modifiche, al fine di discutere e approvare il Bilancio Consuntivo.

L'Assemblea Ordinaria ha, inoltre, il potere di deliberare sui seguenti ambiti:

- a) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere nel rispetto dei limiti previsti dal successivo Art.30, punto 30.1 del presente Statuto, provvedendo alla loro nomina;
- b) determinare l'eventuale gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare i componenti del Collegio Sindacale eleggendo, tra questi, il Presidente e fissare i compensi loro spettanti;
- d) determinare il numero dei componenti dell'Esecutivo dell'Assemblea, quale organo meramente statutario, da eleggere nel rispetto dei limiti previsti dal successivo Art.30, punto 30.1, provvedendo alla loro nomina;
- e) approvare i Regolamenti Consortili e quelli che determinano i criteri inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i Soci;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza, così come stabilito per Legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- g) conferire e revocare, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex Art.2409 bis del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'Art.34 del presente Statuto e determinare il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico.

L'Assemblea dei Soci potrà, inoltre, essere convocata nei seguenti casi:

- qualora il Collegio Sindacale o i Soci, che nel loro insieme rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti gli associati, ne facciano esplicita richiesta per iscritto e con precisa indicazione dei temi all'ordine del giorno.

In ogni caso, la convocazione dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

25.2 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente convocata per deliberare i seguenti argomenti:

- a) modificazioni dello Statuto Sociale;
- b) spostamento della sede legale del Consorzio;
- c) scioglimento anticipato del Consorzio;
- d) nomina e poteri dei liquidatori;
- e) proroga di durata del Consorzio;
- f) oggetti/tematiche che la Legge attribuisce alla sua competenza;

Art.26 Modalità di Convocazione

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima e in seconda convocazione si può svolgere in presenza presso una sede/luogo sul territorio nazionale.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima e in seconda convocazione si può tenere anche in video conferenza, mediante adeguato e certificato supporto informatico che i partecipanti dovranno scaricare, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, e che le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione (e pertanto siano tali da consentire al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare ed accertare i risultati delle votazioni, e tali da consentire ai partecipanti di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti).

Al momento della creazione del profilo, il delegato dovrà in-

serire Cognome e Nome per poter procedere correttamente all'identificazione e alla registrazione della sua presenza. Agli stessi, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), verrà inviato il link e la password per accedere direttamente all'Adunanza.

L'Assemblea organizzata in video conferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Nel medesimo luogo non deve trovarsi anche il Segretario della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento anche con un solo socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, l'Assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un socio non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui il socio si avvale per attuare detto collegamento (p.e.: scarsa copertura della zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti soci complessivamente titolari del numero di voti richiesto dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea.

Qualora non fosse possibile continuare il collegamento anche con un socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più soci per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quel socio si avvale o quei soci si avvalgono per attuare detto collegamento (p.e: la scarsa copertura della zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continuino ad essere presenti o rappresentati soci complessivamente titolari del numero di voti necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione dell'assemblea telematica.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente:

l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e della sede e/o del link da scaricare per partecipare all'adunanza, in prima e in seconda convocazione.

La comunicazione, che dovrà avvenire in forma scritta e con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, sarà inoltrata all'indirizzo indicato dal Socio o risultante nel Registro delle Imprese.

La data di invio della convocazione dovrà avvenire almeno 8 (otto) giorni prima della data prefissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendo i presupposti di Legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, nella relazione prevista dall'Art.2428 del Codice Civile, segnalerà le ragioni della dilazione.

Art.27 Quorum Costitutivi e deliberativi

Tra la convocazione dell'Assemblea in prima convocazione e quella in seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

27.1 Assemblea in prima convocazione

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

27.2 Assemblea in seconda convocazione

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti salvo che, in sede Straordinaria, sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i 2/3 del totale dei voti spettanti ai Soci.

Art.28 Modalità di voto

Per le Assemblee svolte in presenza, sia Ordinarie che Straordinarie, le votazioni si faranno per alzata di mano, salva facoltà di stabilire una diversa modalità mediante Regolamento o deliberazione assembleare.

Per le Assemblee svolte in video conferenza (a distanza), sia Ordinarie che Straordinarie, il voto sarà esercitato con modalità che, rispondenti alle normative vigenti in materia, saranno preventivamente comunicate via PEC - Posta Elettronica Certificata, ai Soci delegati. Al fine di manifestare consapevolmente il diritto di voto, i Soci potranno preventivamente accedere all'area a loro riservata nell'intranet aziendale da dove potranno scaricare la documentazione riguardan-

te tutti i punti posti all'ordine del giorno. Tale documentazione, qualora non sia diversamente disciplinato dalle Leggi in materia, sarà visionabile a partire da 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea e per accedervi ai delegati verrà inviata una password riservata d'accesso.

Art.29 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario dell'adunanza e, occorrendo, tre Scrutatori. Il Segretario può essere anche un dipendente del Consorzio, così come un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, dirigere e gestire la discussione e il corretto svolgimento dei lavori assembleari e proclamare i relativi risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art.30 Esecutivo dell'Assemblea

30.1 Natura, Nomina, Composizione, Remunerazione

L'Esecutivo è un Organo meramente statutario, senza rilevanza esterna, con natura/funzione di controllo.

L'Assemblea delega all'esecutivo il potere di verificare che gli atti del Consiglio di Amministrazione rispettino e siano conformi all'attuazione degli indirizzi strategici e valoriale fissati dalla stessa e, altresì, siano conformi alle norme statutarie, al Regolamento Consortile e alle Politiche adottate.

L'Esecutivo, sui temi a lui ascritti e in occasione dell'adunata assembleare annuale, presenta ai Soci il "Rapporto dell'Esecutivo" in merito all'attività svolta.

L'Assemblea Ordinaria nomina, avendone determinato il numero, un Esecutivo che dovrà essere composto da componenti indicati dai Soci stessi.

L'Esecutivo si compone di non meno di 09 (nove) e di non più di 19 (diciannove) componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria.

I componenti dell'Esecutivo devono essere, per la maggioranza, persone fisiche, Soci e/o dipendenti dei Soci del Consorzio.

I componenti dell'Esecutivo non percepiscono nessuna remunerazione.

30.2 Durata

I componenti dell'Esecutivo durano in carica tre esercizi, salvo i casi in cui si applichino le prescrizioni di cessazione, così come indicate al successivo punto 30.7.

30.3 Clausole di riservatezza

Ai componenti dell'Esecutivo è fatto divieto di assumere informazioni relative a specifici aspetti della gestione delle singole gare fino, eventualmente, al momento della loro aggiudicazione, fermo restando l'obbligo di mantenere comunque la massima riservatezza.

30.4 Coordinatore

L'Assemblea Ordinaria nomina il Coordinatore dell'Esecutivo e un suo Vice. Il Coordinatore resta in carica per tutta la durata dell'Esecutivo dell'Assemblea.

30.5 Requisiti dei Componenti

I componenti dell'Esecutivo devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare del Consorzio.

30.6 Decadenza, Cessazione

Non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro nei cui confronti sia stata applicata una misura cautelare personale, ovvero sia stato disposto un giudizio per taluno dei reati suscettibili, in concreto, di rilevare ai fini dell'esclusione dalle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'Art.80 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e degli strumenti di regolamentazione ivi previsti.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che non abbiano più un ruolo attivo all'interno della Cooperativa Socia e/o degli Enti proponenti di appartenenza.

Inoltre, cessano automaticamente dalla carica:

- i componenti che perdano la qualifica di Socio o di dipendente del Socio;
- i componenti la cui Cooperativa di appartenenza cessi di far parte della base sociale del Consorzio; per dimissioni volontarie.

30.7 Revoca, Sostituzione

I componenti dell'Esecutivo sono revocabili solo per giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti dell'Esecutivo sarà l'Assemblea ordinaria successiva a nominare il/i nuovo/i componente/i per ripristinare il numero stabilito.

30.8 Convocazione, Cadenza, Luogo

Il Coordinatore, convoca di propria iniziativa le riunioni

dell'Esecutivo.

Il Coordinatore, fissa le tematiche all'ordine del giorno degli incontri provvedendo, altresì, che ai componenti vengano preventivamente fornite le informazioni che lo stesso ritiene necessarie.

L'avviso di convocazione, contenete l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo di svolgimento dell'adunata che, solo eccezionalmente potrà svolgersi al di fuori della sede legale del Consorzio e, comunque sempre in Italia, dovrà essere inviato ai singoli componenti almeno 04 (quattro) giorni prima di quello prefissato per la riunione.

In caso di riunione in videoconferenza (a distanza), l'avviso dovrà contenere anche l'indicazione del link e della password con la quale partecipare.

L'avviso di convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo.

Nei casi di particolare ed eventuale urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore e attraverso qualsiasi mezzo idoneo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Gli incontri possono essere validamente tenuti prevedendo sia la presenza fisica, sia il collegamento a distanza (videoconferenza) che in modalità mista.

I mezzi di collegamento a distanza dovranno garantire l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare; la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati e, altresì, di visionare e/o trasmettere documenti.

Art.31 Consiglio di Amministrazione

31.1 Natura, Composizione, Nomina, Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di non meno di 5 (cinque) e non più di 07 (sette) componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere, per la maggioranza, persone fisiche, Soci e/o dipendenti dei Soci del Consorzio.

Il Consiglio elegge, al suo interno, il Presidente e un Vice Presidente.

Agli Amministratori, su deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, può essere corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano.

Agli Amministratori che, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e fatto salvo quanto espresso al successivo Art. 33, siano delegati particolari incarichi, può essere corrisposta un compenso preventivamente stabilito.

31.2 Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, secondo le disposizioni delle leggi in materia.

31.3 Requisiti

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare del Consorzio. Allo stesso tempo, devono possedere adeguate e attestabili competenze rispetto al ruolo di Amministratori che sono chiamati a svolgere.

31.4 Competenza

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per Legge o per Statuto espressamente riservato all'Assemblea, delibera sui seguenti argomenti:

- a) attuazione degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- b) assegnazione, esecuzione e gestione lavori così come esplicitato dal Regolamento Consortile in vigore;
- c) attuazione e gestione delle attività strategiche per lo sviluppo;
- d) redazione e/o aggiornamento del Regolamento Consortile che, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea, presenta all'Assemblea per delibera di approvazione;
- e) redazione e/o aggiornamento dello Statuto che, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea, presenta all'Assemblea per delibera di approvazione;
- f) deliberazione del Codice Etico, della Carta dei Valori e della Politica Anti Corruzione che, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea, porta all'attenzione dell'Assemblea;
- g) deliberazione dei Regolamenti e delle Procedure con funzione tecnica e/o operativa interna, così come dei principi e delle regole per il miglioramento del lavoro e/o perché stabiliti dalla normativa vigente; il tutto, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea.
- h) deliberazione circa l'aggiustamento del valore massimo della quota sociale posseduta dai Soci qualora la stessa superasse il 5% dell'intero Capitale Sociale del Consorzio. Il tutto, in ottemperanza a quanto sancito dall'Art.10, comma 10.2, lett. (c) del presente Statuto;
- i) apertura di sedi/filiali/agenzie secondarie in Italia

e/o all'estero.

E, comunque, quanto altro gli è delegato dal presente Statuto.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è delegato a:

- a) nominare e revocare il Presidente, così come il Vice Presidente;
- b) nominare il Direttore Generale;
- c) nominare l'eventuale Amministratore Delegato;
- d) deliberare sulla costituzione della Direzione Operativa;
- e) deliberare sulla costituzione di eventuali Comitati Tecnici;
- f) deliberare, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea, sull'adesione Soci;
- g) deliberare, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea, sul recesso da Soci;

E, comunque, deliberare su qualsiasi altro argomento riguardante il Consorzio che gli venga sottoposto dal Presidente e che non sia riservato all'Assemblea.

31.5 Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e a uno o più dei suoi componenti con deliberazione che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ampie deleghe e procure con rappresentanza per singoli atti o categorie di atti e responsabilità, al Direttore/Procuratore Generale, all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe e procure con rappresentanza per singoli atti a dirigenti o dipendenti nell'ambito delle mansioni agli stessi assegnate.

31.6 Decadenza, Cessazione

Non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro nei cui confronti sia stata applicata una misura cautelare personale, ovvero sia stato disposto un giudizio per taluno dei reati suscettibili, in concreto, di rilevare ai fini dell'esclusione dalle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'Art.80 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., così come degli strumenti di regolamentazione ivi previsti.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che abbiano cessato di avere un ruolo attivo all'interno della Cooperativa Socia e/o degli Enti proponenti di appartenenza.

Inoltre, cessano automaticamente dalla carica:

- i Componenti che perdano la qualifica di Socio o di dipendente del Socio, se nominati Amministratori in tale qualità;
- i Componenti la cui Cooperativa di appartenenza cessi

di far parte della base sociale del Consorzio; per dimissioni volontarie.

31.7 Revoca, Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti, a maggioranza assoluta di voti, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori aventi i requisiti di cui all'Art.30 e, comunque, da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria e, se confermati, assumono l'anzianità dei componenti sostituiti.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati, i rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

31.8 Convocazione, Cadenza, Luogo

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti, oppure il Collegio Sindacale.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione contenente: ordine del giorno, data, orario e sede dell'incontro, dovrà essere inviato agli Amministratori, con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e, comunque, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello prefissato per l'adunanza.

In caso di riunione in videoconferenza (a distanza), l'avviso dovrà contenere anche l'indicazione del link e della password con la quale partecipare.

Nei casi di particolare ed eventuale urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede legale del Consorzio e, solo eccezionalmente, altrove nel territorio italiano.

Le riunioni possono essere validamente tenute, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, prevedendo sia la presenza fisica, sia il collegamento digitale a distanza (videoconferenza) che in modalità mista.

I mezzi di collegamento a distanza dovranno garantire l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare; la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in

tempo reale sugli argomenti trattati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In caso di difetto di funzionamento o di mancato collegamento si applicheranno le norme in materia previste per l'Assemblea.

Art.32 Presidente

La rappresentanza del Consorzio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia persona fisica che giuridica, a nome e per conto del Consorzio, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, sia ordinaria che speciale, sia nazionale che estera, e in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali conferendo agli stessi i relativi mandati e procure per stare in giudizio in ordine a liti stragiudiziali e giudiziali in ogni loro grado.

Inoltre, lo stesso ha il potere di transigere in relazioni alle liti giudiziarie e stragiudiziali insorte.

Il Presidente, per singoli atti, ha il potere di delegare parte dei suoi poteri a Consiglieri, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a dirigenti, a dipendenti del Consorzio e a soggetti terzi.

Art.33 Collegio Sindacale

33.1 Natura, Composizione, Nomina, Remunerazione

Le attribuzioni del Collegio Sindacale sono quelle previste dal Codice Civile e da leggi speciali in materia di cooperazione.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, 2° comma cod. civ eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e de-

libera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

33.2 Durata

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

33.3 Competenza e funzionamento dell'Organo.

I Sindaci, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Esercizio, nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile, devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Gli stessi, inoltre, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile, devono documentare la prevalenza.

I Sindaci possono procedere, in ogni momento e anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo di cui all'art. 2403 bis Codice Civile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi telematici.

33.4 Rinuncia, Decadenza

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino all'Assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea dal Sindaco più anziano.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Art.34 Controllo Contabile

34.1 Natura, Composizione, Nomina, Remunerazione

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea Ordinaria, sentito il Collegio Sindacale.

L'Assemblea Ordinaria determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

34.2 Durata

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

34.3 Competenza

Il Revisore o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolgono i seguenti compiti:

1. verificare, nel corso dell'esercizio, e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale;
2. verificare, se il Bilancio di Esercizio e, ove redatto, quello Consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e, allo stesso tempo, se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprimere, con apposita Relazione, un giudizio sul Bilancio di Esercizio e sul Bilancio Consolidato.

Per ognuna di queste voci si applicano gli Articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

34.5 Revoca, Rinuncia, Decadenza

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle previste dall'Art. 2399 e dall'Art. 2409 quinquies del Codice Civile.

Art.35 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative a diritti disponibili derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei Soci, che dovessero insorgere tra il Consorzio e i Soci o tra i Soci, verranno sottoposte ad un tentativo preliminare di mediazione presso la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, secondo

il Regolamento da essa adottato.

Ogni controversia non risolta con la mediazione dovrà essere rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Bologna che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento dell'accettazione dell'incarico.

L'arbitrato avrà sede a Bologna.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Titolo X SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.36 Scioglimento

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea con le maggioranze stabilite nell'Art. 23 del Presente Statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero Patrimonio Sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato così come ai sensi dell'Art.10 del presente Statuto, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto conformemente a quanto stabilito in materia dalle Leggi vigenti per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali.

In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero del Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Art.37 Clausole Mutualistiche

Le clausole mutualistiche sancite dal presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Titolo XI
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

Art.38 Regolamenti

Il rapporto sociale tra il Consorzio e i Soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali Regolamenti Interni.

Il Regolamento Interno, che determina i criteri inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i Soci, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea, e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per quella straordinaria, ai sensi dell'art.2521 ultimo comma del Codice Civile.

Ogni altro Regolamento con funzione tecnica e/o operativa interna, così come sui principi e regole per il miglioramento del lavoro e/o perché stabiliti dalla normativa vigente; il tutto, previa consultazione dell'Esecutivo dell'Assemblea come indicato all'Art.31 - comma 31.4 lett.g..

Art.39 Norme Applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto e per quanto concerne i rapporti del Consorzio con i terzi, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dalla Legge 17 Febbraio 1971 n. 127, dalla Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, e in generale dalle Leggi Speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per Azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato: Monica Fantini

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Marco Maltoni - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.